Allegato alla delibera di C.C. n.59 del 25/06/2019

COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Settore 4° - Economico - Finanziario

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ex art. 15 D.L. 30 aprile 2019 n. 34

INDICE DEGLI ARTICOLI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: Oggetto della definizione agevolata e beneficiari

Articolo 3: Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 4: Termini di dilazione

Articolo 5: Interessi applicabili alla rateizzazione

Articolo 6: Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7: Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Settore Affari Economici – Servizio Tributi.

Articolo 2 - Definizione agevolata e beneficiari

1. I beneficiari della procedura di definizione agevolata sono i debitori a cui l'Ente, direttamente o per il tramite dell'agente della riscossione, ha notificato ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, relativamente alle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse.

2. I debitori possono estinguere il debito nei confronti dell'Ente creditore senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla lettera a);

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

3. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune,la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 Ottobre 2019 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica predisposta dal Settore Affari Economici – Servizio Tributi e pubblicata sul sito istituzionale nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

4. Nella dichiarazione, ai fini del pagamento, il debitore indica il numero di rate del piano di dilazione, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

5. Il Comune, entro il 31 dicembre 2019, comunica ai debitori che hanno presentato la richiesta di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, al netto delle sanzioni e con gli interessi correlati al piano di dilazione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai criteri esplicitati al successivo art. 4.

6. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

7. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

8. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

9. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

11. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune purché, rispetto ai piani rateali approvati e in essere, risultino adempiuti i versamenti entro il 31 dicembre 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2019.

Articolo 4 – Termini di dilazione

Al momento della presentazione il debitore deve indicare nel modulo il piano di dilazione prescelto, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico entro il 30 giugno 2020 (senza interessi);

b) versamento in n. 4 rate di pari importo con scadenza prefissata 30.03.2020 – 30.06.2020 – 30.10.2020 – 31-12-2020 (senza interessi);

c) versamento in n. 18 rate di pari importo, con scadenza dal 30.03.2020 al 30.09.2021 (con interessi).

Articolo 5 – Interessi applicabili al piano di dilazione

Nel caso in cui il debitore prescelga la modalità di dilazione di cui all'art. 4 lettera c), al capitale da rimborsare si applicano gli interessi al saggio legale, maggiorati dell'1%.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.